**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 71°** **Roma - Lunedì, 20 gennaio 1930 - Anno VIII** **Numero 15**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 120 | 70 | 50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 80 | 50 | 35 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

---

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI**



**Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».**

## AVVERTENZA.

**Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.**

**La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.**

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI



CONCORSI



DISPOSIZIONI E COMUNICATI



IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 78.

LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2230.

**Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 17 giugno 1929, n. 1067, concernente il conferimento al commissario straordinario per la provincia di Roma di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale; 17 giugno 1929, n. 1078, recante proroga del termine assegnato al comune di Trento per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale; 19 luglio 1929, n. 1382, recante proroga del termine assegnato al comune di Potenza per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale; 26 luglio 1929, n. 1422, recante il conferimento al podestà di Genova di poteri straordinari per il riordinamento dei servizi municipali del gas e del personale dipendente; 26 luglio 1929, n. 1423, recante il conferimento di poteri straordinari all'Amministrazione provinciale di Genova per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale; 26 luglio 1929, n. 1424, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti-legge:

R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1067, concernente il conferimento al commissario straordinario per la provincia

di Roma di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1078, recante proroga del termine assegnato al comune di Trento per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;

R. decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1382, recante proroga del termine assegnato al comune di Potenza per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1422, recante il conferimento al podestà di Genova di poteri straordinari per il riordinamento dei servizi municipali del gas e del personale dipendente;

R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1423, recante il conferimento di poteri straordinari all'Amministrazione provinciale di Genova per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale;

R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1424, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 79.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2262.

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;

Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel regolamento stesso.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
*Atti del Governo, registro* 292, *foglio* 74. — MANCINI.

---

**Regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.**

CAPO I.

NOMINE A UFFICI E BENEFICI ECCLESIASTICI.

Art. 1.

**La notificazione concernente la persona da nominare Arcivescovo, Vescovo diocesano o coadiutore *cum jure successionis* è fatta per la via diplomatica al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale, compiute le pratiche di sua competenza e udito, ove del caso, il Consiglio dei Ministri, fa pervenire le opportune comunicazioni alla Santa Sede per la medesima via.**

Art. 2.

**La istanza con la quale gli Arcivescovi, i Vescovi ed i coadiutori *cum jure successionis*, dopo avvenuta la nomina, chiedono che sia stabilito il giorno per la prestazione del giuramento di fedeltà di cui all'art. 20 del Concordato, è diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.**

**Il Ministro medesimo assiste al giuramento.**

**Della prestazione del giuramento si redige processo verbale che è sottoscritto dal Prelato giurante e dal Ministro per la giustizia.**

**I processi verbali di prestato giuramento sono conservati presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto.**

Art. 3.

**La comunicazione della nomina degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori *cum jure successionis* è fatta per iscritto con lettera raccomandata dagli Ordinari diocesani al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello.**

**Il Procuratore generale del Re, appena pervenutagli la comunicazione, ne dà avviso con lettera raccomandata all'Ordinario diocesano, indicando il giorno della ricevuta comunicazione.**

Il termine di trenta giorni fissato perchè la nomina abbia corso, decorre dal giorno successivo a quello in cui il Procuratore generale ha ricevuto la comunicazione della nomina.

Entro tale termine devono pervenire all'Ordinario diocesano le eventuali osservazioni del Procuratore generale del Re. Se l'ultimo giorno del termine è festivo, il termine medesimo s'intende prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Il Procuratore generale del Re comunica all'Ordinario diocesano competente le sopravvenute gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero spirituale nella sede, che rendano dannosa la permanenza nella sede stessa di un ecclesiastico investito di beneficio curato, e ne informa in pari tempo il Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

L'Ordinario diocesano, d'accordo con il Procuratore generale del Re, adotta i provvedimenti di sua competenza necessari per rimuovere gli inconvenienti segnalati.

Qualora, entro tre mesi dalla fattagli comunicazione, l'Ordinario diocesano non adotti provvedimenti idonei, il Procuratore generale del Re ne riferisce al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Il Ministro per la giustizia informa la Santa Sede della divergenza e prende gli opportuni accordi per la risoluzione della medesima a termini dell'articolo 21 del Concordato.

Art. 5.

Per l'esercizio del diritto di presentazione spettante a Sua Maestà il Re d'Italia per le nomine dei canonici del Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto indica con lettera confidenziale al Cardinale Vicario di Sua Santità il nome dell'ecclesiastico che si intende presentare.

Qualora il Cardinal Vicario abbia eccezioni da opporre contro la persona indicata, le fa conoscere al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La presentazione formale dell'ecclesiastico è fatta con decreto Reale.

Art. 6.

La partecipazione della nomina, di cui all'art. 26 del Concordato, è data dall'autorità ecclesiastica, che emise la relativa provvisione, al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, se trattasi di beneficio maggiore, od al Procuratore generale del Re della Corte d'appello, se trattasi di beneficio minore.

Tale partecipazione dev'essere fatta entro un mese dalla data della provvisione ecclesiastica o, nei casi indicati nel precedente articolo 3, entro un mese dal giorno in cui la nomina è divenuta definitiva.

## CAPO II.

### ISTITUTI ECCLESIASTICI ED ENTI DI CULTO.

### SEZIONE 1ª.

*Riconoscimento agli effetti civili degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto.*

Art. 7.

Il riconoscimento, agli effetti civili, degli istituti ecclesiastici canonicamente eretti o approvati ha luogo su domanda di chi li rappresenta, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda deve essere corredata del provvedimento ecclesiastico di erezione o di approvazione e dei documenti atti a dimostrare la necessità o l'evidente utilità dell'ente e la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini.

Nei casi contemplati negli ultimi due commi dell'art. 4 della legge, la domanda al Ministro è diretta dal legittimo rappresentante dell'ente e deve essere corredata del provvedimento da riconoscere agli effetti civili e di tutti i documenti che valgono a giustificarlo.

Art. 8.

Il riconoscimento della personalità giuridica degli Ordini e delle Congregazioni, delle Provincie e delle Case religiose è concesso su domanda dei rispettivi rappresentanti, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda deve essere corredata:

*a*) dei documenti atti a comprovare che le persone le quali le rappresentano giuridicamente e di fatto nel Regno hanno la cittadinanza italiana e sono domiciliate nel Regno;

*b*) per gli Ordini e le Congregazioni, dell'attestato, ove non possa esibirsi l'atto originale di approvazione, dal quale risulti che l'Ordine o la Congregazione è di diritto Pontificio;

*c*) per le Provincie, del medesimo attestato circa l'Ordine o la Congregazione a cui appartengono ed, inoltre, dei documenti dai quali risulti che l'attività della Provincia è limitata al solo territorio dello Stato, dei Possedimenti e delle Colonie, senza pregiudizio dell'attività, che la stessa Provincia può svolgere in luoghi di missioni;

*d*) per le Case, dei documenti comprovanti la capacità di acquistare e possedere, secondo le regole particolari dell'Ordine o della Congregazione a cui appartengono, oppure del documento pontificio che le autorizza a godere dell'uso di beni immobili. Ove l'Ordine a cui appartengono non sia già riconosciuto nel Regno, debbono produrre anche l'attestato per comprovare che esso è di diritto Pontificio.

Per il riconoscimento della personalità giuridica delle Case generalizie e delle Procure delle Associazioni religiose, anche estere, basta che la domanda del legittimo rappresentante sia corredata da un certificato della Santa Sede che attesti la esistenza canonica della Casa e della Procura.

Art. 9.

Ogni mutamento nelle persone dei rappresentanti delle Associazioni religiose, delle quali è cenno nell'articolo precedente, deve essere comunicato entro quindici giorni al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, per comprovare che esse posseggono i requisiti richiesti dall'articolo stesso, lettera *a*).

Art. 10.

Il riconoscimento della personalità giuridica delle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, è domandato dall'Ordinario diocesano mediante istanza diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

L'istanza deve essere corredata dei documenti atti a provare:

*a*) che la chiesa è stata dedicata al culto divino;

*b*) che è fornita dei mezzi sufficienti per provvedere alla manutenzione ed alla ufficiatura.

Per le chiese già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi deve ritenersi dotazione sufficiente la rendita che ora il Fondo per il culto corrisponde ad ognuna di esse.

Art. 11.

La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica delle chiese appartenenti a qualcuno degli enti ecclesiastici soppressi può essere fatta, oltre che dall'Ordinario diocesano, anche dal rappresentante della rispettiva Associazione o Provincia o Casa religiosa civilmente riconosciute.

La domanda del rappresentante di cui sopra deve essere approvata dalla competente superiore Autorità ecclesiastica.

Art. 12.

Il decreto di riconoscimento della personalità giuridica delle chiese indicate nei due precedenti articoli è trascritto in un apposito registro che sarà istituito presso ogni Procura generale del Re di Corte d'appello.

Eseguita la trascrizione del decreto, il Procuratore generale del Re ordina che la chiesa sia consegnata al rappresentante della medesima. L'ordine è senz'altro esecutivo in confronto di chiunque. Della consegna si redige processo verbale in triplice esemplare, che conterrà l'inventario degli oggetti mobili, con particolare menzione di quelli che hanno pregio storico e artistico.

Art. 13.

La dotazione delle chiese già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi graverà sul patrimonio del Fondo per il culto o del Fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma e sarà costituita dopo sentito il parere dei rispettivi Consigli di amministrazione indicati nell'art. 57.

Tale dotazione è determinata col decreto di riconoscimento o con posteriore decreto da emanarsi dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto in base alla media degli assegni corrisposti nel triennio 1926-1928 per ufficiatura, spese di culto e adempimento di pie fondazioni, al rettore della chiesa o all'ente concessionario della medesima ed è costituita mediante un assegno obbligatorio sul bilancio dell'Amministrazione dotante.

Art. 14.

Il riconoscimento della personalità giuridica e la consegna della chiesa ai sensi dell'art. 12 non pregiudicano l'azione per il rimborso delle spese di manutenzione e conservazione dell'edificio e della suppellettile, che fossero state anticipate dal Fondo per il culto in luogo del concessionario, con riserva di ripeterle dal concessionario medesimo.

Fino al riconoscimento ed alla consegna suddetta continueranno ad aver vigore le convenzioni relative alle concessioni attuali.

Art. 15.

Il rilascio da parte dei Comuni e delle Provincie di una parte dei fabbricati dei conventi soppressi per essere destinata, a termine dell'art. 8 della legge, a rettoria della chiesa annessa, è disposto su domanda dell'Ordinario diocesano con decreto emesso dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.

Art. 16.

La domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica delle Confraternite ed, in genere, delle Associazioni laicali a scopo di religione o di culto di qualsiasi natura, che già non la posseggano, è proposta dal loro rappresentante al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda deve essere corredata:

*a*) dell'atto costitutivo dell'Associazione e del provvedimento di erezione o di approvazione canonica; ove questo non esista, dell'assenso dell'Autorità ecclesiastica;

*b*) di tutti i documenti atti a comprovare il fine dell'Associazione e l'esistenza di un patrimonio sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento di essa.

Le Confraternite, per tutto quanto non è regolato dalle norme contenute nel presente regolamento, sono rette dai propri statuti approvati con decreto Reale.

Art. 17.

Il rappresentante può chiedere, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto di qualunque specie.

La domanda deve essere corredata dei documenti dai quali consti:

*a*) che è intervenuta ovvero che non è intervenuta l'approvazione o l'accettazione ecclesiastica;

*b*) che la fondazione è dotata di un patrimonio proprio destinato a scopi di culto;

*c*) che essa risponde alle esigenze religiose della popolazione e che dal suo riconoscimento non possa derivare alcun onere finanziario allo Stato.

Nulla è innovato rispetto agli enti ecclesiastici che potevano essere riconosciuti anche anteriormente alla entrata in vigore del Concordato.

SEZIONE 2ª.

*Autorizzazione per gli acquisti di beni.*

Art. 18.

Ai fini dell'autorizzazione prescritta dall'art. 9 della legge, il legale rappresentante dell'istituto o dell'ente deve avanzare domanda all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re della Corte d'appello, corredandola dei documenti necessari.

L'Ufficio suddetto, raccolte le informazioni e notizie che ritenga opportune per completare l'istruttoria della domanda, e sentita l'Autorità ecclesiastica, trasmette gli atti al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, manifestando il proprio parere.

Deve essere sempre sentito anche l'avviso del Regio prefetto della Provincia, in cui l'istituto o l'ente ha sede.

Se l'istituto o l'ente non abbia ancora ottenuto il riconoscimento agli effetti civili, la domanda per accettare può essere presentata anche dall'Ufficio per gli affari di culto.

Art. 19.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, quando creda che la domanda per l'acquisto debba essere in tutto od in parte respinta, sente il parere del Consiglio di Stato, prima di promuovere il decreto Reale.

Art. 20.

Qualora, in difformità del parere del Consiglio di Stato, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che la domanda di autorizzazione non debba essere accolta, sia in tutto che in parte, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.

Art. 21.

I notari ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizia di alcuna delle disposizioni contemplate nell'art. 9 della legge a favore di istituti ecclesiastici o di enti di culto di qualsiasi natura, ed i procuratori del registro, ai quali sia fatta denunzia di atti contenenti qualche liberalità a favore degli enti medesimi, devono, entro trenta giorni dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dall'avvenuta denunzia, darne avviso al rappresentante dell'ente; o, se questo ancora non esiste legalmente, all'Ufficio per gli affari di culto ed all'Ordinario diocesano.

Art. 22.

Non è necessaria l'autorizzazione per l'acquisto dei beni di un debitore, fatto dall'ente in seguito ad aggiudicazione o subasta.

Tuttavia il seguito acquisto deve, a cura di chi rappresenta l'ente, essere notificato entro il termine di un mese all'Ufficio per gli affari di culto.

SEZIONE 3ª.

*Tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.*

Art. 23.

Per ottenere l'autorizzazione governativa, di cui all'art. 12 della legge, il rappresentante dell'ente deve trasmettere la domanda, corredata del parere dell'Autorità ecclesiastica e di tutti gli altri documenti giustificativi, all'Ufficio per gli affari di culto.

L'Ufficio suddetto, completata, ove occorra, l'istruttoria, invia tutti gli atti con il proprio parere motivato al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, eccettuati i casi previsti nell'art. 25.

Art. 24.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto provvede con proprio decreto concedendo o negando l'autorizzazione.

Deve essere udito il Consiglio di Stato sempre che si chieda la vendita a trattativa privata di beni mobili ed immobili per un valore eccedente le L. 75,000.

Deve parimenti precedere il voto del Consiglio di Stato, quando si tratta di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le L. 150,000, od ai pubblici incanti per un valore capitale eccedente le L. 300,000, o quando si tratta di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'articolo 13 della legge se il valore ecceda le L. 300,000, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

Art. 25.

Spetta all'Ufficio per gli affari di culto di provvedere in ordine alle domande per l'autorizzazione alla vendita di beni mobili ed immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, per un valore non eccedente le L. 100,000, e per l'autorizzazione, entro i limiti della somma sopra designata, a compiere tutti gli altri atti e contratti indicati nell'art. 13 della legge.

Lo stesso Ufficio, nei casi di urgenza o di evidente utilità, può autorizzare la alienazione di beni mobili od immobili a licitazione o a trattativa privata, purchè il valore capitale non ecceda le L. 20,000.

Il provvedimento è notificato con lettera raccomandata a chi ha avanzato la domanda.

Art. 26.

Nei casi, nei quali il beneficio sia vacante o sottoposto a sequestro, provvede sempre il Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 27.

Per la vendita ai pubblici incanti di beni mobili od immobili debbono osservarsi le formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, salve le speciali deroghe da stabilirsi nei singoli decreti di autorizzazione.

Art. 28.

Entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione a termini dell'art. 25, è data facoltà agli interessati di produrre ricorso al Ministro per la giustizia e gli affari di culto avverso i provvedimenti degli Uffici per gli affari di culto.

Art. 29.

Gli atti e contratti indicati nell'art. 13 della legge, prima della esecuzione, debbono essere trasmessi all'Ufficio per gli affari di culto per l'approvazione.

Per gravi motivi di interesse pubblico o dell'ente, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può, con proprio decreto, sentito l'Ordinario diocesano, negare l'approvazione ai detti atti e contratti, quantunque riconosciuti regolari.

Art. 30.

Ove sia accertata la cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'Autorità ecclesiastica, può disporre che al rappresentante dell'ente si aggiunga come coadiutore altra persona, oppure ordinare il sequestro delle temporalità beneficiarie.

In quest'ultimo caso l'amministrazione è tenuta dall'Ufficio per gli affari di culto o direttamente o a mezzo di un proprio delegato, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 66 e seguenti.

Art. 31.

La vacanza, per qualsiasi causa, di un beneficio ecclesiastico è dall'Ordinario diocesano comunicata, entro otto giorni, all'Ufficio per gli affari di culto.

Uguale notizia al medesimo Ufficio deve dare il podestà del Comune in cui ha sede il beneficio, non appena venga a conoscenza della vacanza.

L'Ufficio per gli affari di culto prende subito gli accordi necessari con l'Autorità ecclesiastica per assistere alle operazioni di consegna dei beni beneficiari.

Art. 32.

La presa di possesso delle temporalità da parte dell'Autorità ecclesiastica avviene con la presenza di un funzionario delegato dall'Ufficio per gli affari di culto.

In casi eccezionali la delega può essere data al cancelliere della pretura territorialmente competente o al segretario del Comune del luogo ove ha sede il beneficio.

Deve compilarsi in contradittorio degli aventi diritto regolare processo verbale, dal quale risultino il particolareggiato elenco dei beni e lo stato, accertato, ove occorra, anche con perizia, in cui essi si trovano, nonchè l'elenco degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture.

Ove si trovino oggetti d'arte, carte o libri di valore storico od artistico, se ne compila uno speciale elenco da trasmettersi in copia al Ministero della educazione nazionale agli effetti delle leggi concernenti le norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti.

Se risultino danni, l'Ufficio suddetto coadiuva l'Autorità ecclesiastica per ottenerne dai responsabili la riparazione in un congruo termine, ovvero il pagamento dell'importo e per promuovere, ove del caso, l'azione giudiziaria.

Il processo verbale è redatto in triplice esemplare, uno dei quali è conservato presso l'Ufficio per gli affari di culto.

## Sezione 4ª.

*Fabbricerie e amministrazione delle Confraternite.*

Art. 33.

I Consigli d'amministrazione di cui all'art. 29, lettera *a*) capoverso, del Concordato, o Fabbricerie sono composti di non meno di tre e di non più di sette membri effettivi, e di due membri supplenti.

Il numero dei componenti ogni Fabbriceria è determinato con decreto Reale, d'intesa con l'Autorità ecclesiastica.

Art. 34.

Le Fabbricerie sono rette da propri regolamenti approvati con decreti Reali, intesa l'Autorità ecclesiastica.

In mancanza di regolamenti propri le Fabbricerie sono rette dalle norme contenute negli articoli seguenti.

I regolamenti o statuti ora vigenti per le singole Fabbricerie devono, ove occorra, essere riveduti affinchè siano messi in armonia con le direttive concordatarie.

Art. 35.

Fa parte di diritto della Fabbriceria l'Ordinario diocesano, il parroco, od il rettore della chiesa, od un loro delegato, secondo che si tratti di Fabbriceria di chiesa cattedrale, parrocchiale o semplice.

Gli altri membri sono scelti fra le persone pie e probe della rispettiva parrocchia, o del Comune o frazione del Comune, e sono nominati, d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, per le chiese cattedrali e per quelle che siano dichiarate monumento nazionale o abbiano una particolare importanza storica od artistica: dagli Uffici per gli affari di culto, per le altre.

I membri effettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 36.

Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti d'interesse proprio o dei parenti o affini sino al quarto grado con la Fabbriceria.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Fabbriceria parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 37.

La Fabbriceria amministra i beni patrimoniali e avventizi che sono destinati alla conservazione e manutenzione, ai restauri della chiesa e all'esercizio del culto.

Art. 38.

Fra i beni indicati nell'articolo precedente sono compresi:

*a*) i redditi di qualsiasi natura della chiesa e delle annesse fondazioni per la fabbrica e per il culto;

*b*) il prezzo di locazione delle sedie e dei banchi;

*c*) le somme raccolte od offerte per l'esercizio del culto.

Art. 39.

Spetta alla Fabbriceria provvedere:

*a*) alla tutela dei diritti relativi ai beni patrimoniali e avventizi della chiesa;

*b*) alle spese di conservazione, manutenzione, decorazione, abbellimento, restauro della chiesa;

*c*) alle spese di ufficiatura e di culto, al rifornimento degli arredi sacri, delle suppellettili e di quant'altro è necessario al culto;

*d*) a tutte quelle altre spese alle quali sia eventualmente tenuta secondo i regolamenti e le consuetudini, così per la casa canonica e gli edifici annessi, come per altri fini.

Art. 40.

La Fabbriceria non può ingerirsi in tutto ciò che spetta al ministero spirituale e specialmente:

*a*) nell'esercizio del culto nella chiesa e, fra l'altro, in ciò che concerne l'elemosina di messe tanto legatarie, quanto manuali;

*b*) nel modo e nel tempo di suonare le campane e nella cura dell'ordine della chiesa;

*c*) nello stabilire il modo con cui possono farsi nella chiesa le collette, le denunzie e gli altri atti che in qualunque modo

hanno attinenza con il culto divino e con l'ornamento della chiesa;

*d*) nella disposizione materiale degli altari, della mensa per la distribuzione della comunione, del pulpito, dell'organo, della cantoria, delle sedie, dei banchi, delle cassette per le elemosine e, in genere, delle altre cose che attengano all'esercizio del culto;

*e*) nell'ammettere in uso, o nel togliere dall'uso le suppellettili ed arredi sacri e quant'altro serve al culto e all'ornamento della chiesa e della sagrestia;

*f*) nella scritturazione, disposizione e custodia dei libri parrocchiali e di tutti gli altri documenti concernenti il beneficio.

Art. 41.

La nomina, la disciplina e la revoca dei sagrestani, dell'organista, dei direttori del canto e dei cantori, del campanaro e di tutti gli altri addetti al servizio della chiesa nonchè la scelta del predicatore e degli altri ministri sono di esclusiva spettanza del rettore della chiesa, salva l'autorità dell'Ordinario, le convenzioni e le legittime consuetudini.

Art. 42.

La nomina del presidente è fatta, su proposta della Fabbriceria, fra i membri della medesima dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto o dall'Ufficio per gli affari di culto, secondo la competenza stabilita nell'art. 35, d'intesa con l'Autorità ecclesiastica.

La Fabbriceria nomina nel proprio seno un tesoriere.

Tanto il presidente, quanto il tesoriere, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 43.

Il presidente rappresenta la Fabbriceria, compie tutti gli atti conservativi dei diritti relativi ai beni della chiesa, compila il bilancio preventivo che poi presenta all'approvazione della Fabbriceria, provvede alle spese inscritte in bilancio ed a quelle altre alle quali sia espressamente autorizzato dalla Fabbriceria; esegue le deliberazioni della stessa e prende di sua iniziativa quelle di urgenza, salvo a riferirne per la ratifica nella prima adunanza successiva della Fabbriceria.

Il presidente convoca la Fabbriceria tutte le volte che lo ritenga necessario e quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I fabbriceri sono tenuti ad intervenire alle adunanze; quando, senza giustificato motivo, si rendano assenti per tre adunanze consecutive, sono dichiarati dimissionari e debbono essere sostituiti.

Art. 44.

Il tesoriere riscuote le rendite, annota nei registri le entrate e le spese, compila l'inventario dei beni mobili ed immobili appartenenti alla chiesa, cura la conservazione dell'archivio ed è personalmente responsabile della tenuta dei registri e della regolarità dei conti.

Provvede ai pagamenti secondo gli ordini che riceve in iscritto dal presidente ed ha l'obbligo di presentare, entro il primo trimestre dell'anno seguente, alla Fabbriceria, il rendiconto delle entrate e delle spese coi documenti giustificativi.

Art. 45.

La Fabbriceria:

*a*) approva ogni anno il bilancio preventivo ed il rendiconto;

*b*) delibera sull'impiego dei fondi che sopravanzano alle spese, sulle opere che modificano lo stato della fabbrica ed in genere su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

*c*) autorizza, di volta in volta, il presidente ad eseguire spese non prevedute nel bilancio e ratifica le deliberazioni di urgenza da lui prese a norma dell'art. 43.

Art. 46.

Il presidente della Fabbriceria presenta all'Ufficio per gli affari di culto ed all'Ordinario diocesano, e, quando questi ne sia il presidente, alla competente superiore Autorità ecclesiastica, il bilancio preventivo ed il rendiconto, appena siano approvati dalla Fabbriceria.

L'Ufficio suindicato li esamina e, d'intesa con l'Ordinario diocesano, o, qualora questi sia presidente, con la competente superiore Autorità ecclesiastica, procede all'approvazione o meno di essi.

Contro il provvedimento relativo è ammesso il ricorso al Ministro per la giustizia e gli affari di culto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Copia del bilancio e del rendiconto, dopo approvati, è inviata all'Ordinario diocesano, quando l'approvazione sia avvenuta in seguito a variazioni degli stessi.

Art. 47.

Le Fabbricerie sono soggette alla vigilanza e tutela del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e degli Uffici per gli affari di culto, da esercitarsi d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, salvi i casi di urgenza.

La vigilanza include la facoltà di ordinare e promuovere, secondo le diverse competenze, visite ed ispezioni e quegli altri provvedimenti che si ritengano più convenienti ed efficaci per il buon andamento delle Fabbricerie.

Art. 48.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione della chiesa o la Fabbriceria per qualsiasi motivo non sia in grado di funzionare, l'Ufficio per gli affari di culto ne riferisce prontamente al Ministro per la giustizia.

Può, anche, d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, nominare un commissario temporaneo, con l'incarico di procedere, con la maggior sollecitudine, a regolarizzare l'amministrazione e ad accertare in via amministrativa gli eventuali danni a carico dei fabbricati e ad adottare o promuovere i provvedimenti conservativi che ravvisi necessari.

Art. 49.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, può, udito il Consiglio di Stato, sciogliere la Fabbriceria, affidando l'amministrazione della chiesa ad un commissario straordinario.

La gestione straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabili in casi eccezionali fino ad un anno, entro il quale termine la Fabbriceria deve essere ricostituita.

Art. 50.

Le disposizioni relative alla tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, contenute nel Capo IV della legge e nel presente regolamento, si applicano alle Fabbricerie.

Art. 51.

In qualunque tempo il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può, sentita l'Autorità ecclesiastica, far dichiarare con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, la nullità di atti o deliberazioni di una Fabbriceria, che contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

Art. 52.

Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le Confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto.

S'intendono sostituiti il Ministero della giustizia e degli affari di culto e gli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello, rispettivamente, nelle attribuzioni ora demandate al Ministero dell'interno ed alle Amministrazioni provinciali dipendenti dal medesimo.

Art. 53.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto delle Confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, sono trasmessi annualmente, per l'approvazione, all'Ufficio per gli affari di culto.

Contro il diniego di approvazione è ammesso il ricorso al Ministro per la giustizia e gli affari di culto entro trenta giorni dalla partecipazione del relativo provvedimento.

Art. 54.

Le Confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto sono soggette per la vigilanza e la tutela alle stesse norme stabilite per le Fabbricerie, limitata l'intesa con l'Autorità ecclesiastica a quanto concerne gli scopi di culto, ai termini dell'art. 17 della legge.

Art. 55.

Con separato regolamento saranno dettate le norme per la gestione contabile delle Fabbricerie e delle Confraternite indicate nell'art. 52, soggette alla vigilanza e alla tutela del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

## CAPO III.

### AMMINISTRAZIONE CIVILE DEI PATRIMONI DESTINATI A FINE DI CULTO.

Art. 56.

L'avanzo netto delle rendite del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione, indicato nell'art. 18 della legge, costituisce un fondo a disposizione del Ministro per la giustizia e gli affari di culto che lo eroga a mezzo della Direzione generale dei culti per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.

Il progetto del bilancio delle entrate e delle spese relative a tale patrimonio è predisposto dalla Direzione generale del Fondo per il culto, di concerto con quella dei culti.

Nulla è innovato per quel che riguarda le rendite del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.

Art. 57.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, indicato nel comma 3° dell'art. 19 della legge, e quello del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma sono composti ciascuno di dieci membri, cinque dei quali sono designati dall'Autorità ecclesiastica.

Di entrambi i Consigli fanno parte di diritto i direttori generali degli affari di culto e del Fondo per il culto presso il Ministero della giustizia e il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, o chi li sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Un membro del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto è proposto di concerto con il Ministro per le finanze.

Nello stesso Regio decreto di nomina dei membri dei suindicati Consigli è designato il membro cui sono attribuite le funzioni di presidente del Consiglio.

I membri nominati durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Mancando entro un biennio un membro, quello nominato in sostituzione dura in carica sino al compimento del biennio.

Le deliberazioni dei Consigli sono prese con l'intervento di almeno sette membri e a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, ha la prevalenza quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale del Fondo per il culto, designato per ciascun Consiglio con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, compie l'ufficio di segretario nelle adunanze del Consiglio, e ne conserva gli atti.

Art. 58.

Sono sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto:

1° le transazioni, qualunque ne sia il valore;

2° le disposizioni di carattere contrattuale od amministrativo che importino diminuzione di patrimonio, comprese quelle relative a riversibilità od a devoluzione di cespiti degli enti soppressi;

3° i provvedimenti concernenti alienazioni di beni immobili e investimenti di capitali;

4° i provvedimenti relativi alla ufficiatura e alla dotazione delle chiese;

5° la destinazione dei fabbricati ex monastici;

6° tutti gli affari che i direttori generali reputino conveniente di sottoporre al suo esame.

Sono sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione del Fondo per usi di beneficenza e di religione della città di

Roma, oltre gli atti e i provvedimenti menzionati nei commi precedenti, le elargizioni di qualunque somma sulle rendite del detto Fondo.

È inoltre demandato al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto l'esame, secondo le norme vigenti, dei reclami concernenti le liquidazioni di supplementi di congrua e gli assegni per le spese di culto.

Le deliberazioni di ambedue i Consigli, salvo quelle concernenti i reclami indicati nel capoverso precedente, per diventare esecutive devono essere munite del visto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 59.

Gli Uffici per gli affari di culto costituiti presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello per l'esercizio, a termini dell'art. 21 della legge, delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto, sono formati di personale facente parte di un ruolo separato da quello del personale dell'Ordine giudiziario.

A tali Uffici spetta di occuparsi unicamente della trattazione degli affari aventi per oggetto materia di culto, esclusa qualsiasi ingerenza nei servizi giudiziari.

Art. 60.

Spetta agli Uffici per gli affari di culto di assicurarsi che tutte le istituzioni di culto comprese nella circoscrizione territoriale delle rispettive Corti d'appello esercitino la loro attività conformemente alle leggi ed ai regolamenti.

Quando vengano a conoscenza di irregolarità in proposito, ne riferiscono prontamente al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e possono anche adottare i provvedimenti conservativi consentiti dalla legge.

Art. 61.

Oltre quanto è espressamente disposto da leggi ed altri regolamenti in vigore, nonchè dal presente regolamento, gli Uffici per gli affari di culto compiono le istruttorie relative a tutti gli affari in materia di culto.

Essi, inoltre, esercitano tutte le attribuzioni finora demandate ai Prefetti, alle Giunte provinciali amministrative ed ai Subeconomati dei benefici vacanti relativamente agli istituti ecclesiastici o enti di culto di qualsiasi specie, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 62.

Gli Uffici per gli affari di culto provvedono in particolare modo:

*a*) all'assistenza nelle operazioni di consegna dei beni beneficiari da eseguirsi ad ogni vacanza dell'ente a termini dell'articolo 30, 3° comma, del Concordato;

*b*) alla compilazione ed alla regolare tenuta del registro inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto;

*c*) alla vigilanza o all'amministrazione, secondo le norme ora in vigore, delle aziende speciali menzionate nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978;

*d*) all'amministrazione delle temporalità dei benefici sottoposti a sequestro a termini dell'art. 26 del Concordato.

Art. 63.

In ogni Ufficio per gli affari di culto è tenuto un registro inventario, contenente gli stati patrimoniali di tutti gli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella circoscrizione dell'Ufficio medesimo.

Tale registro inventario deve contenere:

*a*) la specifica indicazione della natura dell'istituto ecclesiastico o dell'ente di culto;

*b*) la descrizione dei beni appartenenti ad ogni istituto od ente;

*c*) l'annotazione delle servitù, dei pesi e degli oneri di cui i beni sono gravati.

Art. 64.

Un registro inventario, da compilarsi secondo le norme di cui al precedente articolo e contenente le stesse indicazioni, deve essere tenuto per le aziende speciali, delle quali è fatta menzione nell'art. 62 lettera *c*) del presente regolamento.

Art. 65.

Gli Uffici per gli affari di culto debbono annotare nel registro inventario, di cui ai precedenti articoli 62 lettera *b*), 63 e 64, le variazioni che si verificano nella consistenza patrimoniale dei singoli enti.

Art. 66.

Per prendere possesso delle temporalità dei benefici sottoposti a sequestro nei casi contemplati dall'art. 26, 2° comma, del Concordato, l'Ufficio per gli affari di culto deve, a mezzo di un ufficiale giudiziario o di un usciere di conciliazione, avvertire il titolare del beneficio del giorno e dell'ora in cui si procederà alle relative operazioni. Ne informa anche l'Ordinario diocesano a mezzo di lettera raccomandata.

Le operazioni devono eseguirsi in contradittorio del titolare: ma se questi, debitamente avvertito, non comparisce, si procede anche in sua assenza. Deve redigersi regolare processo verbale, in triplice esemplare, avendo speciale cura di compilare un particolare elenco dei beni, in conformità a quanto dispone l'art. 32, con la scorta dell'inventario di cui è cenno nell'art. 62.

Art. 67.

Se risultino danni, dei quali debba rispondere il titolare del beneficio, glie ne è data notizia con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo.

Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, si procederà giudizialmente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili del debitore, o delle somme a lui dovute, a norma dell'art. 924 del Codice di procedura civile.

Art. 68.

Contemporaneamente all'atto di presa di possesso è compilato l'elenco delle rendite da esigere. Risultando che l'investito del beneficio abbia ricevuto anticipazioni di fitto o di altre an-

nualità, se ne fa menzione nell'elenco, con riserva delle ragioni pel rimborso o risarcimento verso il titolare stesso.

Art. 69.

Deve essere formato l'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei Comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio; tale elenco, con le altre occorrenti indicazioni, è notificato, in forma amministrativa, ai debitori, per quanto rispettivamente li riguardi, affinchè riconoscano e paghino all'Ufficio per gli affari di culto o al delegato dello stesso, secondo i casi previsti nell'art. 30, le somme che dovevano al titolare.

La stessa notificazione è fatta ai procuratori od altri agenti del titolare del beneficio con la intimazione di rendere i conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste da esigere.

Ove le persone suindicate non diano ricevuta della notificazione o non compiano gli atti cui sono state invitate, si fanno le intimazioni occorrenti a mezzo di un ufficiale giudiziario e nelle forme ordinarie di legge.

Art. 70.

Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni fondiarie e riesca troppo dispendiosa la procedura indicata nell'articolo precedente, si notifica agli interessati l'atto di presa di possesso per mezzo dell'usciere del conciliatore.

Ove sia considerevole il numero dei debitori, la notificazione è fatta con avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune, nel quale costoro hanno residenza.

Art. 71.

I fondi rustici ed urbani, presi accordi con l'Ordinario diocesano, sono, di regola, concessi in affitto e mediante asta pubblica.

Per la concessione in affitto a trattativa o licitazione privata è necessaria la previa autorizzazione del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 72.

Gli esperimenti d'asta pubblica si tengono di regola dinanzi ad un funzionario dell'Ufficio per gli affari di culto o dinanzi al cancelliere della pretura o ad un notaio del luogo in cui si trovano i beni, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Gli atti di aggiudicazione e i contratti sono approvati prima della loro esecuzione dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 73.

Gli affitti non possono eccedere la durata di tre anni senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

Non si possono riscuotere anticipazioni di fitto per oltre un anno.

Art. 74.

Al cessare della gestione di sequestro, si procede, previo avviso all'Ordinario diocesano, in confronto dell'investito del beneficio, o, in caso di vacanza, della persona designata dall'Autorità ecclesiastica, alla riconsegna delle temporalità, redigendo regolare processo verbale con le norme prescritte nell'art. 66.

Al processo verbale è allegata copia del rendiconto della gestione.

Le spese occorrenti, sia per la presa di possesso che per la riconsegna delle temporalità, si comprendono fra quelle della gestione di sequestro e si considerano fra le passività della gestione stessa.

Art. 75.

Le norme relative all'amministrazione dei benefici sotto sequestro si osservano, in quanto siano applicabili, anche per la gestione delle aziende speciali di cui all'art. 62, lettera *c*), del presente regolamento.

## CAPO IV.

### Disposizioni generali e transitorie.

Art. 76.

I provvedimenti previsti nel presente regolamento, che comunque interessino anche altre Amministrazioni, sono adottati di concerto con i relativi Ministri.

Art. 77.

L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una Confraternita è fatto d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato.

Sino all'approvazione suddetta, tutte indistintamente le Confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore, salvo quanto dispone il capoverso dell'articolo 52.

Art. 78.

Gli ecclesiastici e gli insegnanti dei seminari teologici, contemplati nell'art. 24, capoverso, della legge, conserveranno, anche se trasferiti ad altra sede o promossi, il diritto ad ottenere la liquidazione dei supplementi di congrua, delle aggiunte di anzianità ed in genere degli altri assegni costituenti il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza in base alle norme del cessato regime austro-ungarico.

Art. 79.

Nello stesso decreto Reale di riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni religiose possono essere indicati gli immobili dei quali le Associazioni medesime sono già in possesso e che a termini dell'art. 29, lettera *b*), capoverso, del Concordato, debbono essere, dagli attuali intestatari, ad esse trasferiti.

Art. 80.

Ai fini della disposizione contenuta nell'art. 27 della legge, i superiori delle Case e delle Comunità indicate nell'articolo stesso, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,

debbono comunicare al Ministero della giustizia e degli affari di culto il nome e il domicilio dei rispettivi rappresentanti.

Art. 81.

I funzionari e gli impiegati attualmente in servizio presso i Regi economati generali dei benefici vacanti, i quali debbono ai termini dell'art. 30 della legge costituire il personale degli Uffici per gli affari di culto, sono inquadrati nel nuovo ruolo di tale personale stabilito con il Regio decreto previsto dall'articolo 21 della legge stessa, col grado che attualmente ricoprono e relativa anzianità, e nel gruppo al quale appartengono.

Avvenuto l'inquadramento, si procede, nei limiti dei posti disponibili, e previo parere del Consiglio di amministrazione, alle promozioni fra i funzionari ed impiegati medesimi che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati statali per conseguire la promozione.

Ai posti che rimarranno disponibili si provvederà a norma dell'art. 30, 1° e 2° capoverso, della legge.

Art. 82.

Gli Economati generali dei benefici vacanti che continueranno a funzionare a termini dell'art. 31 della legge, eserciteranno, dall'entrata in vigore del presente regolamento, le funzioni sin qui spettanti alle Prefetture ed alle Giunte provinciali amministrative relativamente alle Fabbricerie ed alle Confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto.

Art. 83.

La consegna dei patrimoni dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno, da farsi alla Direzione generale del Fondo per il culto, sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, e, fino alla consegna suaccennata, gli Uffici per gli affari di culto continueranno ad eseguire tutte le relative operazioni di gestione.

I predetti Uffici, sotto la vigilanza della Direzione generale dei culti, osservate le disposizioni finora in vigore, in correlazione con le norme del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, procederanno all'accertamento dei debiti e dei crediti nonchè a ogni altra operazione di gestione relativa alle cessate amministrazioni economali per quanto concerne i benefici vacanti, fino a completa liquidazione delle attività e passività.

I crediti e i debiti come sopra accertati saranno imputati ai rispettivi capitoli del bilancio dei « Patrimoni riuniti ex economali » ed, ove le esigenze dei servizi lo richiedano, i pagamenti saranno effettuati mediante anticipazioni di fondi agli Uffici per gli affari di culto.

Le operazioni relative saranno compiute entro il 31 dicembre 1931 e l'avanzo netto della gestione sarà versato alla Direzione generale del Fondo per il culto in aumento del patrimonio dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Art. 84.

Non sono più in vigore le disposizioni particolari già vigenti nelle nuove Provincie in virtù delle quali la rappresentanza e la difesa del patrimonio dei benefici ecclesiastici e delle chiese erano affidate alla Regia avvocatura erariale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto*:
ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 80.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2222.
**Trasformazione del fine inerente ad una parte del patrimonio del « Pio legato De Albertis », in Vanzone San Carlo.**

N. 2222. R. decreto 2 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente ad una parte del patrimonio del « Pio legato De Albertis », amministrato dalla Congregazione di carità di Vanzone San Carlo, è trasformato, per scopi elemosinieri, a favore della detta Congregazione di carità e di quella del comune di Ceppo Morelli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*

---

Numero di pubblicazione 81.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2231.
**Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, ad accettare un legato elargito dal senatore Bassano Gabba.**

N. 2231. R. decreto 16 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 (con i relativi interessi del 4 % dall'apertura della successione all'effettivo pagamento), elargito a suo favore dal comm. avv. Bassano Gabba, senatore del Regno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*

---

Numero di pubblicazione 82.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2232.
**Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, ad accettare un legato elargito dalla signora Emma Polacco ved. Weillschott, ved. Cortella.**

N. 2232. R. decreto 16 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000, elargito a suo favore dalla signora Emma Polacco ved. Weillschott, ved. Cortella, in quella misura che risulterà spettarle in conseguenza della liquidazione dell'eredità lasciata dalla detta signora Polacco.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 83.

REGIO DECRETO 18 novembre 1929, n. 2223.

**Erezione in ente morale della fondazione « Legato Perolari Malmignati », in Lendinara.**

N. 2223. R. decreto 18 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Legato Perolari Malmignati », in Lendinara, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 84.

REGIO DECRETO 28 novembre 1929, n. 2235.

**Fusione del Monte di pietà di Ferrara con la Cassa di risparmio di Ferrara.**

N. 2235. R. decreto 28 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, si provvede alla fusione del Monte di pietà di Ferrara con la Cassa di risparmio di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 85.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2236.

**Istituzione in Firenze di un ente morale denominato « Ente consorziale interprovinciale toscano per le sementi ».**

N. 2236. R. decreto 2 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene istituito in Firenze un ente morale denominato « Ente consorziale interprovinciale toscano per le sementi » e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929.

**Sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista di cultura.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1408, col quale è stato approvato lo statuto organico dell'Istituto nazionale fascista di cultura;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1926, con cui è stato costituito il Consiglio d'amministrazione dell' Istituto predetto;

Vista la lettera 18 novembre 1928 con cui il presidente dell'Istituto stesso propone che, in sostituzione dell'on. Edmondo Rossoni e del prof. Arnaldo Volpicelli, dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, siano nominati membri del Consiglio medesimo l'on. Senatore Borletti, e l'on. avv. Giacomo Di Giacomo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

In sostituzione dell'on. Edmondo Rossoni e del prof. Arnaldo Volpicelli, dichiarati decaduti dalla carica di consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista di cultura, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto l'on. Senatore Borletti, senatore del Regno, e l'on. avv. Giacomo Di Giacomo, deputato al Parlamento.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
*Registro n.* 13 *Finanze, foglio n.* 110.

(521)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1929.

**Norme per l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico della proprietà edilizia.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 24 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentiti la Commissione consultiva per le contribuzioni sindacali e il Comitato amministrativo del Fondo speciale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 5, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a carico dei proprietari di fabbricati rappresentati dalla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia, soggetti all'imposta fondiaria, è stabilito nella misura di L. 0,30 per ogni cento lire di reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati, con un minimo di L. 0,50.

Art. 2.

Il contributo non è dovuto per gli stabili di cui al capoverso dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per quelli di proprietà degli enti di cui all'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè per gli stabili delle Società cooperative edilizie che fruiscono del contributo dello Stato ancorchè assegnati ai singoli soci delle cooperative stesse.

Art. 3.

Per l'applicazione del contributo di cui all'art. 1, le Associazioni di 1° grado dipendenti dalla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia, provvedono a loro spese, d'intesa con gli uffici distrettuali delle imposte dirette, alla iscrizione dei contributi liquidati, per ciascuno dei proprietari di fabbricati rappresentati dalla Federazione stessa, e

del relativo aggio esattoriale in apposita colonna dei ruoli dell'imposta erariale, od in ruoli speciali.

L'esecutorietà data dall'intendente di finanza ai ruoli della imposta sui fabbricati si considera efficace anche per la riscossione dei contributi sindacali in essi iscritti.

I ruoli speciali sono resi esecutivi dal prefetto.

E' data facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione dei ruoli.

La riscossione dei contributi ha luogo nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 4.

Nel caso di sgravio dell'imposta sui fabbricati, il contribuente ha facoltà di chiedere il rimborso del contributo sindacale, presentando istanza al prefetto della Provincia entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone il rimborso dell'imposta erariale.

I rimborsi di contributi a titolo di indebito vengono dall'esattore eseguiti in base ad elenchi di sgravio, resi esecutivi dal prefetto della Provincia.

Art. 5.

Per gli edifici temporaneamente esenti dalla imposta sui fabbricati il contributo è stabilito nella misura di cui all'art. 1, ed è applicato sulla base del valore locativo, determinato dalla Associazione interessata a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento per l'imposta sui fabbricati, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024 (serie 2ª), con detrazione di un terzo.

Qualora il proprietario del fabbricato lo richieda, il contributo è liquidato sulla base del valore locativo determinato ai fini dell'imposta complementare sul reddito, ovvero sulla base del valore locativo determinato agli effetti degli articoli 9 e 12 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, o comunque definitivamente accertato dagli uffici distrettuali delle imposte, con detrazione di un terzo. In tale caso il proprietario è tenuto a dare la dimostrazione dei valori locativi accertati.

Art. 6.

E' consentita la formazione di tabelle di classificazione dei fabbricati per la determinazione del valore locativo di cui al 1° comma dell'art. 5.

Tali tabelle hanno carattere meramente presuntivo, senza efficacia obbligatoria nei confronti dei proprietari tenuti al pagamento del contributo.

Art. 7.

Le Associazioni di primo grado dipendenti dalla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia compilano, per ogni Comune, le matricole nominative dei proprietari di fabbricati di cui all'art. 5, con la indicazione del valore locativo determinato in conformità dello stesso articolo e del contributo annuale liquidato ai termini dell'art. 1.

Della iscrizione nella matricola dei valori locativi che non siano stati determinati a norma del 2° comma dell'art. 5, o che non siano stati definiti per concordato con gli organi dipendenti dalla Federazione, è data notificazione agli interessati per mezzo di avviso raccomandato.

Le matricole sono pubblicate per otto giorni all'albo pretorio del Comune, e chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, ricorrere alla Commissione di cui all'art. 92 del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802.

Della pubblicazione è data notizia per mezzo di pubblici manifesti.

Art. 8.

I ruoli sono compilati sulla base delle partite non contestate e definite. Essi sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio del Comune, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. I ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 9.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, gli esattori versano l'importo delle somme iscritte nei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 10.

Sono estese, in quanto applicabili, ai contributi di cui al presente decreto le disposizioni del titolo III del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802.

Art. 11.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio del corrente anno.

Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

*Il Ministro per le corporazioni:*
BOTTAI.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

(522)

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 12169.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Nives Blecich, nata a Fiume l'11 maggio 1905 da Francesco e da Elisabetta Dorcich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bellucci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Nives Blecich è ridotto nella forma italiana di « Bellucci » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume, alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 dicembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: VIVORIO.

(55)

---

N. 4285.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Fatur, nato a Elsane il 9 ottobre 1903 da Giorgio e da Rosina Frol, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Fattori »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Fatur è ridotto nella forma italiana di « Fattori » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Frida Percon, nata a Pola il 5 giugno 1901, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 dicembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: VIVORIO.

(56)

---

N. 6759.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Pietro Bachich, nato a Fiume il 15 giugno 1890 da Pietro e da Giovanna Buranello, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bacci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Bachich è ridotto nella forma italiana di « Bacci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Körösztes, nata a Pécs il 2 aprile 1898, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 dicembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: VIVORIO.

(57)

---

N. 16371.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Fabbe, nato a Fiume il 5 agosto 1907 da Enrico e da Alessandra Antonini, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Antonini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Fabbe è ridotto nella forma italiana di « Antonini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: VIVORIO.

(58)

---

N. 7106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Ferdinando Bibulich, nato a Parenzo il 14 maggio 1876 da Antonio e da Maria Spitzl, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bibuli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ferdinando Bibulich è ridotto nella forma italiana di « Bibuli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Tvrdik, nata a Kostelez il 19 giugno 1879, moglie;
Bianca, nata a Fiume l'11 febbraio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: VIVORIO.

(59)

---

N. 11194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Casimiro Bachich, nato a Fiume il 3 marzo 1899 da Giovanni e da Francesca Lavial, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bachi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sigonr Casimiro Bachich è ridotto nella forma italiana di « Bachi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Oliva Del Medico, nata a Coia il 23 settembre 1894, moglie;
Ferruccio, nato a Fiume il 23 ottobre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: VIVORIO.

(60)

---

N. 11419-12504.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Piscianc di Matteo, nato a Trieste il 1° aprile 1889 e residente a Trieste, Roiano Scala Santa n. 298, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pischiani »;

**Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;**

**Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;**

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Piscianc è ridotto in « Pischiani ».

**Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:**

1. Ottilia Piscianc nata Sion fu Domenico, nata il 3 aprile 1895, moglie;
2. Rodolfo di Rodolfo, nato il 30 settembre 1921, figlio.

**Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.**

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(6883)

---

N. 11419-18901.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sullig fu Giuseppe, nato a Trieste il 12 dicembre 1878 e residente a Trieste, via Tor San Lorenzo n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sullini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sullig è ridotto in « Sullini ».

**Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.**

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(6884)

---

N. 11419-14170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gualtiero Adamich di Ersilia, nato a Trieste il 28 ottobre 1904 e residente a Trieste, via Giovanni Segantini, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Adami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Gualtiero Adamich è ridotto in « Adami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(69)

---

N. 11419-11458.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Ambrosich fu Giovanni, nato a Trieste il 15 febbraio 1895 e residente a Trieste, via Antonio Canova n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ambrosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Guido Ambrosich è ridotto in « Ambrosi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Agnese Ambrosich nata Noventa fu Umberto, nata l'8 luglio 1895, moglie;
2. Egidio di Guido, nato il 20 luglio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(70)

N. 11419-11461.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Anninger fu Luigi, nato a Trieste il 16 luglio 1879 e residente a Trieste, via Margherita, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Annieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Anninger è ridotto in « Annieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Anninger nata Zuliani fu Vittorio, nata il 21 novembre 1890, moglie;
2. Luigi di Mario, nato il 29 agosto 1919, figlio;
3. Fiora di Mario, nata l'11 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(73)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

### Concorso al posto di insegnante titolare di lingua italiana nel Regio istituto commerciale di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il decreto Ministeriale 19 agosto 1923, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1923, registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 216, con il quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Roma;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua italiana nel Regio istituto commerciale di Roma.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;
4° certificato generale penale;
5° certificato di moralità rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;
6° fotografia autenticata;
7° diploma di laurea in lettere;
8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;
9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
10° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9 e 10. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 13.000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2900 (aumentabili ai sensi della legge 27 giugno 1929, n. 1047) ed all'eventuale aggiunta di famiglia.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII

*Il Ministro*: GIULIANO.

(520)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 29 dicembre 1929-VIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Tarsogno, provincia di Parma, con orario limitato di giorno.

(518)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 11.

### Media dei cambi e delle rendite

del 17 gennaio 1930 - Anno VIII

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 75.09 | Belgrado | 33.88 |
| Svizzera | 369.57 | Budapest (Pengo) | 3.34 |
| Londra | 93.002 | Albania (Franco oro) | 365 — |
| Olanda | 7.685 | Norvegia | 5.11 |
| Spagna | 254.84 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Belgio | 2.662 | Svezia | 5.13 |
| Berlino (Marco oro) | 4.566 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Vienna (Schillinge) | 2.689 | Danimarca | 5.11 |
| Praga | 56.60 | Rendita 3.50 % | 66 425 |
| Romania | 11.35 | Rendita 3.50 % (1902) | 60.50 |
| Peso Argentino Oro | 17.41 | Rendita 3 % lordo | 40 — |
| Peso Argentino Carta | 7.66 | Consolidato 5 % | 78.90 |
| New York | 19.095 | Obblig. Venezie 3.50 %: | |
| Dollaro Canadese | 18.86 | I serie | 72.35 |
| Oro | 368.44 | II serie | 72.10 |

## CITTÀ DI IMPERIA

### Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 10 dicembre 1929.

Il podestà rende noto che in data 10 dicembre corrente, in una sala del Palazzo Municipale ha proceduto alla estrazione delle seguenti obbligazioni dei civici mutui, da rimborsarsi alla pari a partire dal 1° gennaio 1930, avvertendo che con tale data le obbligazioni suddette cesseranno di fruttare interesse.

1° — PRESTITO EX BORGO S. AGATA.

*a*) Obbligazioni da L. 1000:

7 13 15 19 22 30

*b*) Obbligazioni da L. 500:

1 11 13 19 — —

*c*) Obbligazioni da L. 100.

2 4 7 13 18 20
21 24 25 28 — —

2° — PRESTITO EX CASTELVECCHIO S. M. M.

Obbligazioni da L. 500

*a*) emissione 1919 : n. 11, 23
*b*) » 1920 : n. 6, 16
*c*) » 1921 : n. 43, 79
*d*) » 1923 : n. 24, 34

3° — PRESTITO EX ONEGLIA.

Obbligazioni da L. 500:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 27 | 29 | 67 | 92 |
| 121 | 250 | 269 | 312 | 322 | 352 |
| 354 | 358 | 391 | 484 | 519 | 521 |
| 535 | 590 | 611 | 632 | 682 | 705 |
| 783 | 790 | 797 | 842 | 858 | 863 |
| 931 | 953 | 984 | — | — | — |

4° — PRESTITO EX PIANI.

Obbligazioni da L. 500:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 16 | 32 | 66 | 73 |
| 76 | 77 | 89 | 145 | — | — |

5° — PRESTITO EX PORTO MAURIZIO.

Obbligazioni da L. 500:

*a*) Prestito corso di Levante:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 40 | 77 | 150 | 174 | 328 |
| 341 | — | — | — | — | — |

*b*) Prestito corso Garibaldi:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 156 | 175 | 248 | 275 | 277 |
| 284 | — | — | — | — | — |

*c*) Prestito Oleificio sperimentale:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 48 | — | — | — | — |

I titoli come sopra estratti dovranno essere presentati per il rimborso alla tesoreria municipale, Cassa di risparmio di Genova, filiale di Imperia, a partire dal 1° gennaio 1930.

Imperia, 11 dicembre 1929 - VIII.

Il podestà: Giorgio Stoppani.

(Avviso n. 6309).

---

## MUNICIPIO DI MODENA

UFFICIO DI RAGIONERIA

**Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 31 dicembre 1929.**

In ottemperanza alle disposizioni del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754, si comunica che l'estrazione delle obbligazioni e dei titoli dei prestiti comunali, effettuata il 31 dicembre 1929, ha dato il seguente risultato:

PRESTITO COMUNALE 5 MILIONI AL 5.50 %

(6ª *Estrazione*).

1ª Emissione di L. 3.000.000.

N. 21 obbligazioni unitarie da L. 500 ciascuna.

*Numeri sorteggiati:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | 2864 | 2271 | 52 | 2634 | 214 |
| 2686 | 2662 | 1521 | 825 | 3096 | 1570 |
| 2428 | 3085 | 2065 | 2151 | 87 | 449 |
| 3717 | 1960 | 3998 | — | — | — |

Titolo da 10 obbligazioni unitarie da L. 500 ciascuna:
Sorteggiato il numero 151.

2ª Emissione di L. 2.000.000.

Titolo da 20 obbligazioni unitarie da L. 500 ciascuna:
Sorteggiato il numero 13.

PRESTITO PER LA COSTRUZIONE DEL TRAM « MODENA-S. DANASO » DI L. 1.000.000 - AL 5 %.

(7ª *Estrazione*).

1ª Emissione di L. 400.000.

*Numeri sorteggiati:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 350 | 357 | 253 | 300 | 48 |
| 194 | 191 | 41 | 3 | 20 | 186 |
| 324 | 101 | 287 | 243 | 167 | 53 |
| 95 | 382 | 222 | 272 | 325 | 277 |
| 215 | 39 | 262 | 338 | 105 | 71 |
| 189 | 390 | 254 | 159 | 359 | 356 |
| 276 | 310 | 278 | 116 | 302 | 162 |
| 299 | 336 | 21 | 210 | 258 | 110 |
| 285 | 366 | — | — | — | — |

Le suddette obbligazioni ed i suddetti titoli sono rimborsabili presso l'esattore-tesoriere del comune di Modena, via Albinelli n. 2, con le modalità stabilite dagli speciali regolamenti.

Dalle precedenti estrazioni sono rimasti da rimborsare le obbligazioni unitarie nn. 100, 141, 647, 677, 780, 809, 925, 1095, 1216, 2179, 2278, 2289, 2183, 2385, 3150, 3540, ed il titolo da 10 obbligazioni unitarie da L. 500 ciascuna n. 86.

Modena, 2 gennaio 1930 - VIII.

Il podestà.

Il segretario generale.

(Avviso n. 6319).

---

## SOCIETÀ NAZIONALE DI NAVIGAZIONE

(IN LIQUIDAZIONE)

Capitale L. 40,000,000, interamente versato - Sede in Genova

**Elenco delle obbligazioni sorteggiate e non ancora pagate a tutto il 31 dicembre 1929.**

TITOLI UNITARI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 141 | 142 | 295 | 342 | 434 |
| 482 | 494 | 664 | 669 | 671 | 692 |
| 733 | 757 | 764 | 879 | 931 | 952 |
| 1056 | 1077 | 1210 | 1211 | 1215 | 1292 |
| 1296 | 1298 | 1422 | 1537 | 1571 | 1641 |
| 1660 | 1663 | 1696 | 1776 | 1779 | 1812 |
| 1970 | 1978 | 2012 | 2049 | 2081 | 2140 |
| 2147 | 2250 | 2252 | 2290 | 2322 | 2323 |
| 2503 | 2510 | 2519 | 2569 | 2628 | 2731 |
| 2736 | 2780 | 2796 | 2847 | 2849 | 2902 |
| 2981 | 2988 | 3204 | 3287 | 3304 | 3317 |
| 3347 | 3366 | 3394 | 3395 | 3396 | 3398 |
| 3420 | 3452 | 3494 | 3499 | 3500 | 3553 |
| 3574 | 3575 | 3595 | 3598 | 3687 | 3688 |
| 3691 | 3733 | 3861 | 3889 | 3890 | 3891 |
| 3912 | 3930 | 4180 | 4196 | 4213 | 4230 |
| 4236 | 4271 | 4280 | 4281 | 4290 | 4301 |
| 4392 | 4475 | 4483 | 4498 | 4503 | 4507 |
| 4525 | 4545 | 4548 | 4549 | 4557 | 4558 |
| 4559 | 4589 | 4593 | 4619 | 4728 | 4733 |
| 4842 | 4958 | 4967 | 4968 | 4970 | 4971 |
| 5035 | 5124 | 5128 | 5145 | 5154 | 5344 |
| 5358 | 5365 | 5408 | 5414 | 5424 | 5522 |
| 5543 | 5591 | 5627 | 5629 | 5680 | 5752 |
| 5753 | 5769 | 5792 | 5825 | 5845 | 5873 |
| 5951 | 5999 | 6021 | 6029 | 6096 | 6097 |
| 6099 | 6214 | 6334 | 6344 | 6422 | 6425 |
| 6432 | 6496 | 6517 | 6535 | 6537 | 6548 |
| 6550 | 6636 | 6726 | 6774 | 6785 | 6854 |
| 6859 | 6866 | 6896 | 6953 | 7027 | 7050 |
| 7057 | 7068 | 7107 | 7171 | 7179 | 7180 |
| 7181 | 7317 | 7344 | 7390 | 7392 | 7401 |
| 7424 | 7436 | 7512 | 7587 | 7767 | 7801 |
| 7885 | 7991 | 8052 | 8097 | 8101 | 8288 |
| 8309 | 8310 | 8316 | 8331 | 8334 | 8343 |
| 8351 | 8462 | 8487 | 8492 | 8508 | 8513 |
| 8514 | 8573 | 8596 | 8598 | 8612 | 8786 |
| 8820 | 8992 | 9006 | 9033 | 9205 | 9414 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9472 | 9612 | 9622 | 9623 | 9624 | 9627 |
| 9671 | 9674 | 9678 | 9700 | 9785 | 9787 |
| 9795 | 9891 | 9893 | 9908 | 9915 | 9948 |
| 9960 | 9994 | — | — | — | — |

TITOLI DUPLI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10055 | 10072 | 10097 | 10113 | 10117 | 10119 |
| 10121 | 10122 | 10127 | 10130 | 10133 | 10141 |
| 10148 | 10154 | 10158 | 10392 | 10418 | 10495 |
| 10534 | 10555 | 10587 | 10646 | 10660 | 10674 |
| 10857 | 10885 | 10886 | 10927 | 11184 | 11188 |
| 11195 | 11197 | 11311 | 11326 | 11344 | 11421 |
| 11437 | 11445 | 11532 | 11572 | 11597 | 11729 |
| 11810 | 11820 | 11946 | 11956 | 11996 | 12285 |
| 12329 | 12331 | 12381 | 12382 | 12384 | 12390 |
| 12392 | 12410 | 12420 | 12493 | 12560 | 12628 |
| 12629 | 12787 | 12789 | 13013 | 13081 | 13083 |
| 13087 | 13096 | 13098 | 13194 | 13212 | 13217 |
| 13351 | 13400 | 13411 | 13433 | 13528 | 13530 |
| 13534 | 13535 | 13583 | 13825 | 13854 | 13866 |
| 13936 | 14006 | 14055 | 14098 | 14122 | 14171 |
| 14325 | 14611 | 14614 | 14760 | 14781 | 14807 |
| 14808 | 14850 | 14855 | 15027 | 15039 | 15099 |
| 15108 | 15193 | 15204 | 15354 | 15475 | 15525 |
| 15534 | 15549 | 15552 | 15558 | 15578 | 15590 |
| 15680 | 15688 | 15737 | 15739 | 15830 | 16002 |
| 16090 | 16102 | 16116 | 16117 | 16145 | 16241 |
| 16253 | 16287 | 16288 | 16318 | 16319 | 16320 |
| 16329 | 16504 | 16627 | 16891 | 16895 | 16897 |
| 16899 | 16969 | 17006 | 17453 | 17456 | 17481 |
| 17840 | 17857 | 17887 | 17967 | 17970 | 18211 |
| 18227 | 18234 | 18373 | 18404 | 18500 | 18631 |
| 18696 | 18826 | 18879 | 18995 | 19266 | 19276 |
| 19281 | 19326 | 19358 | 19456 | 19458 | 19459 |
| 19460 | 19461 | 19465 | 19468 | 19472 | 19474 |
| 19476 | 19478 | 19491 | 19913 | — | — |

TITOLI QUINTUPLI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20030 | 20108 | 20186 | 20188 | 20212 | 20236 |
| 20250 | 20307 | 20315 | 20318 | 20368 | 20407 |
| 20487 | 20552 | 20553 | 20778 | 20782 | 20792 |
| 20823 | 20924 | 20939 | 20985 | 21060 | 21065 |
| 21083 | 21097 | 21280 | 21447 | 21474 | 21487 |
| 21491 | 21499 | 21625 | 21947 | 22031 | 22078 |
| 22212 | 22363 | 22365 | 22401 | 22566 | 22597 |
| 22611 | 22729 | 22823 | 22918 | 22943 | 22954 |
| 22956 | 23039 | 23044 | 23209 | 23379 | 23420 |
| 23422 | 23424 | 23428 | 23431 | 23432 | 23435 |
| 23441 | 23455 | 23475 | 23570 | 23592 | 23652 |
| 23754 | 23762 | 23770 | 23784 | 23805 | 23975 |
| 23995 | — | — | — | — | — |

Genova, 31 dicembre 1929 - VIII.

(Avviso n. **6321**).

## CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO

**Elenco dei titoli del prestito della città di Trento sorteggiati nella 69ª estrazione del 2 gennaio 1930.**

Nella 69ª estrazione dei titoli Prestito della città di Trento al 4 per cento del 2 gennaio 1930 furono sorteggiat:

OBBLIGAZIONI DA L. 1200.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 289 | 334 | 364 | 377 |
| 475 | — | — | — | — | — |

OBBLIGAZIONI DA L. 600.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 225 | 230 | 304 | 355 | 479 |
| 660 | 689 | 710 | 723 | 732 | 738 |
| 823 | 886 | 956 | — | — | — |

OBBLIGAZIONI DA L. 240.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 168 | 240 | 255 | 256 | 287 |
| 355 | 431 | 453 | 509 | 558 | 652 |
| 691 | 870 | 917 | 1185 | 1204 | 1216 |
| 1427 | 1458 | 1486 | 1695 | 1707 | 1857 |
| 1922 | 1942 | 2051 | 2087 | 2144 | 2184 |
| 2332 | 2390 | 2404 | 2451 | 2525 | 2644 |
| 2726 | 2876 | 2911 | 3230 | 3232 | 3291 |
| 3335 | 3449 | 3482 | 3500 | 3557 | 3852 |
| 3912 | 3951 | — | — | — | — |

OBBLIGAZIONI DA L. 120.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 160 | 248 | 338 | 378 | 391 |
| 402 | 412 | 724 | 1031 | 1167 | 1249 |
| 1413 | 1510 | 1728 | 1961 | 1968 | 2032 |
| 2109 | 2138 | 2143 | 2162 | 2352 | 2416 |
| 2418 | 2422 | 2715 | 2854 | 2983 | 2993 |
| 3230 | 3308 | 3571 | 3654 | 3827 | 3937 |
| 3943 | 4099 | 4228 | 4354 | 4427 | 4462 |
| 4527 | 4539 | 4724 | 4982 | 5011 | 5058 |
| 5134 | 5163 | 5256 | 5423 | 5425 | 5437 |
| 5486 | 6182 | 6221 | 6541 | 6581 | — |

Pagabili col 1º luglio 1930 presso la Cassa di Risparmio di Trento.

Trento, 2 gennaio 1930 - VIII.

Il presidente: Dott. Giuseppe Stefenelli.

(Avviso n. **6414**).

## SOCIETÀ ANONIMA MAZZUCCHELLI

Sede in Castiglione Olona - Capitale 5,000,000, interamente versato

**Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1929.**

A sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754, si rende noto che il 31 dicembre 1929, come da verbale pari data n. 2693-2112 di repertorio, a rogito del sottoscritto notaio in Varese, si è proceduto alla prima estrazione a sorte delle obbligazioni emesse (in numero di 4000 da L. 1000 cadauna) dalla « Società Anonima Mazzucchelli » di cui sopra. Furono sorteggiati per il rimborso i seguenti titoli obbligazionari:

da una obbligazione i titoli portanti i numeri 29, 43, 21, 23; totale obbligazioni n. 4;

da cinque obbligazioni il titolo portante il n. 49 corrispondenti ad obbligazioni n. 5;

da cento obbligazioni il titolo portante il n. 134 corrispondenti a obbligazioni n. 100;

In totale titoli estratti n. 6 per obbligazioni n. 134.

Varese, 7 gennaio 1930 - VIII.

Castelletti Giuseppe Vincenzo, notaio

(Avviso n. **6415**).

## SOCIETÀ ITALIANA DELLA CELLULOIDE

Anonima, sede in Castiglione Olona - Capitale 10,000,000 di lire interamente versato

**Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1929.**

A sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754, si rende noto che il 31 dicembre 1929, come da verbale pari data a rogito del sottoscritto notaio in Varese n. 2694-2113 di repertorio, si è proceduto alla prima estrazione a sorte delle obbligazioni emesse (6000 da L. 1000 cadauna) dalla Società anonima « Società Italiana della Celluloide ».

Furono sorteggiati per il rimborso i titoli seguenti:

*A*) da una obbligazione i titoli portanti i numeri 43, 20, 22 per complessive obbligazioni n. 3;

*B*) da dieci obbligazioni il titolo portante il n. 96, corrispondente a obbligazioni n. 10;

*C*) da cinquanta obbligazioni il titolo n. 104, corrispondente ad obbligazioni n. 50;

*D*) da cento obbligazioni il titolo portante il numero 139 corrispondente a obbligazioni n. 100.

In totale titoli estratti n. 6 per obbligazioni n. 163.

Varese, 6 gennaio 1930 - VIII.

Castelletti Giuseppe Vincenzo, notaio.

(Avviso n. **6416**).

---

## LLOYD TRIESTINO

**Società di Navigazione**

**Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1930 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.**

Nell'estrazione seguita a Trieste il 2 gennaio 1930 sono state sorteggiate le seguenti obbligazioni:

PRESTITO 1895:

Serie: 11 160 176 182

PRESTITO 1901:

Serie: 202 247 326 328 339 387

Tutte queste obbligazioni estratte verranno pagate dalla Cassa Principale della Società a Trieste il 1° luglio 1930 al cambio stabilito dalle disposizioni di legge.

**Obbligazioni estratte e non ancora incassate.**

PRESTITO 1887:

Serie 92, numero 3.
Serie 139, numeri 15, 17.
Serie 157, numero 10.
Serie 297, numeri 7, 8.

PRESTITO 1895:

Serie 28, numeri 3, 8, 12.

PRESTITO 1901:

Serie 14, numero 15.
Serie 40, numero 20.
Serie 245, numero 12.
Serie 266, numeri 17, 19.
Serie 280, numero 10.
Serie 428, numero 7.

Trieste, gennaio 1930-VIII.

Lloyd Triestino - Società di Navigazione.

(Avviso n. **6443**).

---

## FERROVIE E TRAMVIE INDUSTRIALI

Società anonima - Sede in Casale Monferrato

**Elenco delle azioni sorteggiate nella 23ª estrazione del 30 dicembre 1929 a termine dell'articolo 27 dello statuto sociale.**

TITOLI DA 25 AZIONI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1555 | 1595 | 1601 | 1605 | 1754 | 1802 |
| 1822 | 1827 | 1837 | 1847 | 1891 | 1987 |
| 1993 | 2496 | 2512 | 2544 | 2607 | 2614 |

TITOLI DA 10 AZIONI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 957 | 1070 | 1147 | 1164 | 1200 | 1215 |
| 1228 | 1246 | 1261 | 1271 | 1376 | 1421 |
| 1468 | 2322 | 2338 | 2359 | 2366 | 2377 |
| 2397 | 2406 | 2441 | 2448 | 2458 | 2460 |

TITOLI DA 5 AZIONI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 625 | 693 | 751 | 756 | 794 |
| 803 | 805 | 850 | 2156 | 2172 | 2178 |
| 2200 | 2203 | 2229 | 2234 | 2255 | 2276 |

TITOLI DA 1 AZIONE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 83 | 136 | 155 | 161 | 171 |
| 183 | 203 | 219 | 232 | 295 | 305 |
| 308 | 313 | 347 | 498 | 2021 | 2024 |
| 2025 | 2057 | — | — | — | — |

**Certificati estratti precedentemente e non pagati.**

Certificato n. 75 da 1 azione (20ª estrazione 17 dicembre 1926);
Certificato n. 210 da 1 azione (21ª estrazione 23 dicembre 1927);
Certificato n. 137 da 1 azione (22ª estrazione 28 dicembre 1928);
Certificato n. 222 da 1 azione (22ª estrazione 28 dicembre 1928);
Certificato n. 353 da 1 azione (22ª estrazione 28 dicembre 1928);
Certificato n. 2073 da 1 azione (22ª estrazione 28 dicembre 1928);
Certificato n. 2112 da 1 azione (22ª estrazione 28 dicembre 1928);
Certificato n. 581 da 5 azioni (22ª estrazione 28 dicembre 1928);
Certificato n. 2230 da 5 azioni (22ª estrazione 28 dicembre 1928);
Certificato n. 2262 da 5 azioni (22ª estrazione 28 dicembre 1928);
Certificato n. 954 da 10 azioni (20ª estrazione 17 dicembre 1926);
Certificato n. 1322 da 10 azioni (20ª estrazione 17 dicembre 1926);
Certificato n. 1104 da 10 azioni (22ª estrazione 28 dicembre 1928);
Certificato n. 1634 da 25 azioni (22ª estrazione 28 dicembre 1928).

Il rimborso delle azioni estratte verrà fatto presso la spett. Banca del Monferrato in Casale (Piazza Carlo Alberto).

Casale Monferrato, 2 gennaio 1930 - VIII.

Il Presidente: Ing. Luigi Alzona.

(Avviso n. **6452**).

---

## DUCALE CITTÀ DI ZARA

**58ª Estrazione del prestito comunale 4.50 per cento dell'anno 1901 seguita a Zara il 2 gennaio 1930.**

Vennero estratti i seguenti numeri:

a Corone 2000: n. 10.
a Corone 1000: n. 58, 157.
a Corone 200: n. 230, 296, 412, 429, 484, 520, 684, 727, 740.

I pagamenti seguiranno dal 1° aprile 1930 al pieno valore nominale convertito in lire al 60 % dell'originario v. n. in Corone.

Dalle precedenti estrazioni restano tuttora da incassare:

a Corone 2000: n. 8, 20, 68.
a Corone 1000: n. 13, 14, 19, 50, 273.
a Corone 200: n. 54, 139, 199, 278, 375, 390, 393, 407, 418, 447, 470, 480, 517, 519, 568, 643, 696, 711.

Zara, 2 gennaio 1930 - Anno VIII.

(Avviso n. **6454**).

---

## STABILIMENTO INDUSTRIALE TOSCANO PER LA LAVORAZIONE DELLA CARTA

Via Arnolfo 2 - Firenze

**Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1929.**

Si avvertono i possessori delle obbligazioni che il giorno 31 dicembre 1929 è avvenuta l'estrazione dei sottosegnati titoli, che sono rimborsabili dal 31 marzo p.v., cessando da tale epoca di essere fruttiferi. Il rimborso verrà effettuato presso la sede della Società e presso le seguenti Banche:

F.lli Ceriana, Torino — Adms & C., Firenze — Credito Toscano, Firenze — Credito Italiano & Banco di Roma, sedi di Firenze e Milano.

4ª SERIE DA 5 OBBLIGAZIONI.

n. 2231 al 2235 n. 2296 al 2300
n. 2416 al 2420 n. 2461 al 2465
n. 2536 al 2540 n. 2546 al 2550
n. 2636 al 2640 n. 2711 al 2715
n. 2731 al 2735 n. 2921 al 2925
n. 2996 al 3000

4ª SERIE DA 10 OBBLIGAZIONI.

n. 71 al 80 n. 151 al 160
n. 171 al 180 n. 211 al 220
n. 311 al 320 n. 421 al 430
n. 621 al 630 n. 791 al 800
n. 1121 al 1130 n. 1131 al 1140
n. 1401 al 1410 n. 1551 al 1560
n. 1591 al 1600 n. 1651 al 1660
n. 1731 al 1740 n. 1951 al 1960
n. 2061 al 2070

Firenze, 9 gennaio 1930 - VIII.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. **6467**).

---

## SOCIETÀ ANONIMA VETRERIA ITALIANA BALZARETTI MODIGLIANI

Capitale L. 11,250,000 - Sede in Livorno

**Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° gennaio 1930.**

Il giorno 1° gennaio 1930, come risulta da verbale ai rogiti del notaro dott. Luigi Corcos, è stata eseguita in Livorno nella sede della Società anonima Vetreria italiana Balzaretti Modigliani l'estrazione pi n. 38 titoli unitari di obbligazioni 8 per cento emesse dalla società zuddetta in ordine a deliberazione dell'assemblea dei soci 21 marzo 8927; di n. 34 titoli quintupli e n. 62 titoli decupli di dette obbligalioni. I numeri estratti sono i seguenti:

TITOLI UNITARI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | 1650 | 1733 | 1716 | 1508 | 1759 |
| 1413 | 1818 | 1445 | 1424 | 1838 | 1795 |
| 1892 | 1706 | 1402 | 1565 | 1533 | 1817 |
| 1879 | 1843 | 1799 | 1620 | 1736 | 1811 |
| 1611 | 1675 | 1864 | 1707 | 1580 | 1491 |
| 1449 | 1851 | 1861 | 1623 | 1661 | 1515 |
| 1889 | 1541 | — | — | — | — |

TITOLI QUINTUPLI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 1254 | 1171 | 1007 | 1068 | 1256 |
| 1087 | 1015 | 1277 | 1151 | 1184 | 1044 |
| 1355 | 1265 | 1305 | 1041 | 914 | 1238 |
| 1395 | 971 | 1062 | 1105 | 1102 | 1143 |
| 1243 | 1380 | 1284 | 1223 | 1264 | 919 |
| 1233 | 1352 | 923 | 1267 | — | — |

TITOLI DECUPLI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 871 | 263 | 717 | 124 | 754 |
| 783 | 362 | 723 | 598 | 716 | 193 |
| 878 | 28 | 416 | 800 | 853 | 201 |
| 352 | 260 | 335 | 484 | 482 | 46 |
| 268 | 433 | 7 | 182 | 212 | 412 |
| 118 | 241 | 373 | 637 | 210 | 497 |
| 679 | 896 | 543 | 306 | 769 | 747 |
| 401 | 535 | 438 | 757 | 372 | 796 |
| 797 | 686 | 341 | 380 | 326 | 64 |
| 705 | 215 | 141 | 525 | 615 | 104 |
| 867 | 874 | — | — | — | — |

Le obbligazioni estratte saranno rimborsabili presso la sede della Società in Livorno, via delle Cateratte n. 25, a partire dal giorno 30 giugno 1930.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Giuseppe Modigliani.

(Avviso n. **6507**).

---

## CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO

**Elenco delle obbligazioni del Prestito delle provincie di Trento e Bolzano sorteggiate nella 4ª estrazione del 2 gennaio 1930.**

Nella 4ª estrazione dei titoli Prestito delle provincie di Trento e Bolzano al 4 per cento del 2 gennaio 1930, furono sorteggiati:

OBBLIGAZIONI DA L. 1000.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 228 | 233 | 269 | 413 | 414 |
| 449 | 480 | 481 | 500 | 511 | 560 |
| 681 | — | — | — | — | — |

OBBLIGAZIONI DA L. 500.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 106 | 107 | — | — | — |

OBBLIGAZIONI DA L. 200.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 136 | 140 | 186 | 190 |

OBBLIGAZIONI DA L. 50.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 142 | 157 | 233 | 318 |
| 320 | — | — | — | — | — |

Pagabili col 1° luglio 1930 presso la Cassa di Risparmio di Trento.

Trento, 2 gennaio 1930.

Il presidente: dott. Giuseppe Stefenelli.

(Avviso n. **6510**).

---

## COMUNE DI SESTRI LEVANTE

**Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 30 dicembre 1929-VIII.**

Il Commissario prefettizio in ottemperanza alle disposizioni del R. decreto-legge 16 ottobre 1925, n. 1754, comunica che l'estrazione delle obbligazioni dei prestiti comunali effettuata il 30 dicembre 1929 ha dato il seguente risultato:

1° Prestito di L. 123.000 al 4,50 per cento, emissione 1913-1914, cartelle sorteggiate:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 52 | 137 | 183 | 204 | 230 |

2° Prestito di L. 277.000 al 5,50 per cento emissione 1917, cartelle sorteggiate:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 394 | 421 | 424 | 425 | 588 |
| 600 | 614 | 655 | 716 | 745 | 786 |

Le suddette obbligazioni verranno rimborsate nel loro valore integrale a partire dal 15 gennaio 1930 presso l'esattoria consorziale mediante presentazione del titolo con le rispettive cedole non ancora scadute e previo ordinativo di pagamento dell'ufficio di segreteria. I titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni furono completamente rimborsati.

Sestri Levante, 4 gennaio 1930 - VIII.

Il Commissario prefettizio: Prosperi.

(Avviso n. **6513**).

---

## SOCIETÀ ANONIMA GIUSEPPE SCHIAPPARELLI

Sede in Genova-Borzoli

**Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1929.**

Con verbale ricevuto dal notaio Virginio Podestà, residente in Genova il 14 dicembre 1929-VIII, registrato, vennero estratte le seguenti obbligazioni emesse da detta Società anonima:

OBBLIGAZIONI UNITARIE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 27 | — | — | — |

OBBLIGAZIONI QUINTUPLE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 42 | 65 | 47 | 63 | 78 |
| 80 | 119 | 133 | 138 | 140 | — |

OBBLIGAZIONI DECUPLE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 166 | — | — | — | — |

rimborsabili al 1° gennaio 1930.

Genova, 23 dicembre 1929 - VIII.

Virginio Podestà, notaro.

(Avviso n. 6520).

## CITTÀ DI LAVAGNA

**Estrazione delle obbligazioni dei prestiti comunali eseguita il 30 dicembre 1929.**

Prestito di L. 30.000: numeri 102 e 85.

Prestito di L. 100.000: numeri 103, 164, 275, 289, 134, 325, 362, 245.

Prestito di L. 120.000: numeri 144, 180, 139, 224, 237, 234, 189, 53.

Lavagna, 5 gennaio 1930 - VIII.

Il podestà: col. E. Liguori.

(Avviso n. 6566).

## PRESTITO 6 % (1928) EMESSO DAL GOVERNO GRECO sotto gli auspici della Società delle Nazioni

**Numeri dei titoli sorteggiati nella terza estrazione del 2 dicembre 1929.**

| N. | 172 | Lst. | 1000 | N. | 4925 | Lst. | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 505 | » | 1000 | » | 5772 | » | 100 |
| » | 1198 | » | 500 | » | 5919 | » | 100 |
| » | 1245 | » | 500 | » | 6063 | » | 100 |
| » | 1826 | » | 500 | » | 6219 | » | 100 |
| » | 1870 | » | 500 | » | 6355 | » | 100 |
| » | 1937 | » | 500 | » | 6584 | » | 100 |
| » | 2129 | » | 100 | » | 6637 | » | 100 |
| » | 2134 | » | 100 | » | 6669 | » | 100 |
| » | 2154 | » | 100 | » | 6811 | » | 100 |
| » | 2225 | » | 100 | » | 7050 | » | 100 |
| » | 2372 | » | 100 | » | 7648 | » | 100 |
| » | 2409 | » | 100 | » | 7963 | » | 100 |
| » | 2458 | » | 100 | » | 8132 | » | 100 |
| » | 2536 | » | 100 | » | 8371 | » | 100 |
| » | 2542 | » | 100 | » | 9537 | » | 100 |
| » | 2642 | » | 100 | » | 9786 | » | 100 |
| » | 2748 | » | 100 | » | 10133 | » | 100 |
| » | 2758 | » | 100 | » | 10198 | » | 100 |
| » | 2770 | » | 100 | » | 10396 | » | 100 |
| » | 2983 | » | 100 | » | 10461 | » | 100 |
| » | 3003 | » | 100 | » | 10527 | » | 100 |
| » | 3325 | » | 100 | » | 10800 | » | 100 |
| » | 3615 | » | 100 | » | 10844 | » | 100 |
| » | 3649 | » | 100 | » | 10969 | » | 100 |
| » | 3823 | » | 100 | » | 11504 | » | 100 |
| » | 4048 | » | 100 | » | 11518 | » | 100 |
| » | 4201 | » | 100 | » | 12090 | » | 100 |
| » | 4262 | » | 100 | » | 12162 | » | 100 |
| » | 4308 | » | 100 | » | 12372 | » | 100 |
| » | 4440 | » | 100 | » | 12567 | » | 100 |
| » | 4474 | » | 100 | » | 12689 | » | 100 |
| » | 4866 | » | 100 | » | 12928 | » | 100 |
| N. | 13345 | Lst. | 100 | N. | 29380 | Lst. | 20 |
| » | 14277 | » | 100 | » | 30051 | » | 20 |
| » | 14303 | » | 100 | » | 32245 | » | 20 |
| » | 14498 | » | 100 | » | 32276 | » | 20 |
| » | 14539 | » | 100 | » | 32400 | » | 20 |
| » | 14606 | » | 100 | » | 32566 | » | 20 |
| » | 14866 | » | 100 | » | 32721 | » | 20 |
| » | 14936 | » | 100 | » | 32978 | » | 20 |
| » | 15143 | » | 100 | » | 33009 | » | 20 |
| » | 16535 | » | 100 | » | 33294 | » | 20 |
| » | 17803 | » | 100 | » | 33360 | » | 20 |
| » | 22097 | » | 100 | » | 33406 | » | 20 |
| » | 22558 | » | 100 | » | 33788 | » | 20 |
| » | 23793 | » | 100 | » | 33969 | » | 20 |
| » | 24382 | » | 100 | » | 34301 | » | 20 |
| » | 24592 | » | 100 | » | 34342 | » | 20 |
| » | 25583 | » | 100 | » | 34364 | » | 20 |
| » | 26213 | » | 100 | » | 34434 | » | 20 |
| » | 26975 | » | 100 | » | 34671 | » | 20 |
| » | 27058 | » | 100 | » | 34683 | » | 20 |
| » | 27097 | » | 100 | » | 34762 | » | 20 |
| » | 27115 | » | 100 | » | 34788 | » | 20 |
| » | 27141 | » | 100 | » | 35200 | » | 20 |
| » | 27601 | » | 100 | » | 35330 | » | 20 |
| » | 29749 | » | 100 | » | 35468 | » | 20 |
| » | 27975 | » | 100 | » | 35492 | » | 20 |
| » | 28036 | » | 100 | » | 35746 | » | 20 |
| » | 28046 | » | 100 | » | 28284 | » | 20 |
| » | 28193 | » | 100 | | | | |
| » | 29107 | » | 20 | | Totale in Lst. | | 13.880 |

I titoli sorteggiati di cui sopra, come pure le cedole scadenti il 1° febbraio 1930, sono pagabili presso le casse della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano a partire dal 1° febbraio 1930.

(Avviso n. 6585)

## PRESTITO 7 PER CENTO EMISSIONE 1929 DELLA CASSA AUTONOMA DEI MONOPOLI DEL REGNO DI ROMANIA

**per la stabilizzazione monetaria e per lo sviluppo economico del Paese**

**Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 18 dicembre 1929.**

Elenco delle obbligazioni estratte il 18 dicembre 1929 presso il Consolato generale della Romania in New York, secondo il piano d'ammortamento del prestito per la emissione espressa in dollari e per un ammontare complessivo di dollari 363.400.

Obbligazioni da dollari 1000 Cadauna - Serie *M*.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 27147 | 14005 | 1990 | 30187 | 16618 |
| 4412 | 1407 | 28834 | 16355 | 3862 | 33136 |
| 18247 | 5104 | 3096 | 32793 | 17610 | 4999 |
| 37090 | 20465 | 7063 | 4714 | 35990 | 19236 |
| 6498 | 38335 | 22137 | 9372 | 6132 | 38161 |
| 21928 | 8789 | 40693 | 23182 | 10534 | 8489 |
| 39907 | 22847 | 10058 | 42699 | 25346 | 13529 |
| 9816 | 42005 | 24430 | 13335 | 856 | 27782 |
| 14206 | 12965 | 468 | 27348 | 14038 | 2027 |
| 30286 | 16620 | 13979 | 1567 | 29534 | 16592 |
| 4163 | 33150 | 18267 | 16353 | 3146 | 33016 |
| 18040 | 5019 | 37258 | 20471 | 17594 | 4912 |
| 36474 | 19329 | 6608 | 38391 | 22161 | 19122 |
| 6318 | 38256 | 22049 | 9110 | 40749 | 23339 |
| 21209 | 8689 | 40344 | 22926 | 10102 | 42993 |
| 25490 | 22813 | 9825 | 42425 | 24907 | 13411 |
| 1068 | 27878 | 24222 | 13303 | 628 | 27683 |
| 14144 | 2341 | 30641 | 33562 | 18472 | 5658 |
| 37620 | 22514 | 12457 | 1393 | 37342 | 20555 |
| 7645 | 38670 | 23639 | 13967 | 3082 | 38467 |
| 22201 | 9416 | 41052 | 26363 | 16076 | 4665 |
| 40799 | 23491 | 11183 | 1288 | 28416 | 17061 |
| 6064 | 43560 | 25737 | 13852 | 3012 | 31870 |
| 18641 | 8223 | 1191 | 28178 | 15319 | 4562 |
| 34051 | 20697 | 9798 | 2768 | 31438 | 16745 |
| 5673 | 37712 | 22771 | 12718 | 4494 | 33676 |
| 18580 | 7578 | 38791 | 23904 | 13976 | 5188 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37574 | 20560 | 9430 | 41471 | 26596 | 16234 |
| 7308 | 38616 | 22429 | 12314 | 1365 | 28430 |
| 17421 | 9375 | 40930 | 23525 | 13857 | 3026 |
| 32599 | 19050 | 10596 | 43611 | 25928 | 15363 |
| 4593 | 34852 | 21195 | 13671 | 1253 | 28406 |
| 16798 | 5710 | 37777 | 22799 | 15130 | 2903 |
| 31585 | 18612 | 8153 | 39075 | 24058 | 16709 |
| 4550 | 33984 | 20569 | 9584 | 41531 | 26952 |
| 28601 | 32731 | 35245 | 38142 | 39750 | 41540 |

Obbligazioni da dollari 500 Cadauna - Serie *B*.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 15570 | 30256 | 11586 | 27930 | 6870 |
| 23824 | 1278 | 17462 | 32348 | 13660 | 29013 |
| 9148 | 26914 | 3505 | 18371 | 386 | 15649 |
| 30381 | 11662 | 27951 | 4836 | 20086 | 1599 |
| 17463 | 32351 | 13794 | 29032 | 6620 | 23516 |
| 3633 | 18971 | 389 | 16232 | 30461 | 8376 |
| 26797 | 4856 | 20392 | 1611 | 17474 | 534 |
| 11333 | 27911 | 6626 | 23698 | 3752 | 19068 |
| 1953 | 13535 | 28956 | 8775 | 26881 | 4941 |
| 20472 | 3859 | 4995 | 20592 | 4080 | 19405 |
| 2032 | 17840 | 659 | 7263 | 23889 | 5464 |
| 20784 | 4310 | 19441 | 2324 | 9218 | 26947 |
| 7316 | 24039 | 5646 | 20988 | 4363 | 12010 |
| 28146 | 9300 | 27257 | 7348 | 24643 | 5745 |
| 13897 | 29140 | 12244 | 28386 | 9560 | 27271 |
| 7393 | 16235 | 30576 | 14149 | 29201 | 12282 |
| 28437 | 10444 | 17678 | 602 | 16277 | 30676 |
| 14247 | 29831 | 12691 | 19404 | 1970 | 17692 |
| 605 | 16634 | 30722 | 14343 | 16705 | 31034 |
| 14511 | 29944 | 12847 | 28695 | 11300 | 18089 |
| 932 | 16721 | 31107 | 14814 | 30013 | 13218 |
| 19578 | 2379 | 18182 | 1176 | 17377 | 32190 |
| 15252 | 23254 | 4428 | 19581 | 2578 | 18331 |
| 1269 | 17456 | 24647 | 5866 | 23311 | 4722 |
| 19836 | 2795 | 18343 | 27272 | 7550 | 24826 |
| 5986 | 23367 | 4788 | 19929 | 28439 | 10554 |
| 27350 | 8717 | 26166 | 6022 | 23411 | 29866 |
| 12814 | 28691 | 10604 | 27816 | 8286 | 26265 |
| 27890 | 28769 | 30228 | 32204 | — | — |

Obbligazioni da dollari 100 Cadauna - Serie *C*.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 719 | 2395 | 3451 | 4427 | 5650 |
| 8286 | 9767 | 11519 | 13281 | 14152 | 15501 |
| 16526 | 17567 | 19822 | 20746 | 22567 | 24196 |
| 15425 | 27317 | 29075 | 29821 | 30508 | 32436 |
| 34051 | 35514 | 37629 | 38795 | 40487 | 42067 |
| 43399 | 46121 | 47105 | 49382 | 51560 | 54359 |
| 55614 | 61382 | 64342 | 66033 | 67318 | 68949 |
| 70986 | 74296 | 76292 | 77722 | 79240 | 80365 |
| 80939 | 83295 | 84554 | 86078 | 88616 | 89862 |
| 91497 | 92443 | 94134 | 94649 | 95535 | 96460 |
| 97711 | 99448 | 100866 | 101874 | 104339 | 105818 |
| 107381 | 108766 | 109896 | 144 | 1017 | 2643 |
| 3643 | 4594 | 6245 | 8315 | 9990 | 11917 |
| 13336 | 14375 | 15626 | 16540 | 18112 | 19925 |
| 20772 | 22950 | 24223 | 25654 | 27414 | 29082 |
| 29895 | 30836 | 32770 | 34077 | 36200 | 37650 |
| 38801 | 40819 | 42235 | 43491 | 46271 | 47240 |
| 49468 | 52364 | 54485 | 55931 | 61750 | 64548 |
| 66323 | 67332 | 69175 | 71184 | 74431 | 76575 |
| 77843 | 79257 | 80372 | 81711 | 83309 | 84588 |
| 86743 | 88714 | 89983 | 91583 | 92457 | 94148 |
| 94663 | 95549 | 96661 | 97942 | 99453 | 101058 |
| 103069 | 104598 | 106016 | 107526 | 108938 | 109914 |
| 158 | 1187 | 3041 | 4002 | 4734 | 6593 |
| 8458 | 10082 | 11928 | 13372 | 14468 | 15953 |
| 16794 | 18376 | 20179 | 21013 | 23364 | 24300 |
| 26008 | 26715 | 29265 | 29924 | 30852 | 32816 |
| 34207 | 36209 | 37660 | 38814 | 41060 | 42565 |
| 43766 | 46300 | 47478 | 50502 | 52650 | 54565 |
| 56203 | 62030 | 64614 | 66463 | 67641 | 69222 |
| 71529 | 74510 | 76707 | 78007 | 79545 | 80386 |
| 81715 | 83408 | 85031 | 87215 | 88818 | 90027 |
| 91771 | 92840 | 94162 | 94923 | 95597 | 96715 |
| 98422 | 99476 | 101156 | 103178 | 104649 | 106749 |
| 107862 | 108993 | 251 | 1407 | 3044 | 4047 |
| 4935 | 6989 | 8506 | 10208 | 12060 | 13518 |
| 14535 | 15991 | 16800 | 18528 | 20197 | 21205 |
| 23558 | 24554 | 26194 | 27998 | 29336 | 29972 |
| 31098 | 33072 | 34252 | 36348 | 37693 | 39513 |
| 41062 | 42726 | 44228 | 46302 | 47951 | 50687 |
| 53176 | 54681 | 56764 | 62131 | 64660 | 66548 |
| 67660 | 69889 | 72025 | 74579 | 76734 | 78031 |
| 79619 | 80636 | 82092 | 83563 | 85401 | 87485 |
| 89000 | 90039 | 92045 | 93163 | 94327 | 95098 |
| 95845 | 96815 | 98668 | 99597 | 101182 | 103243 |
| 105226 | 106754 | 107991 | 109140 | 323 | 1498 |
| 3085 | 4082 | 5019 | 7252 | 8646 | 10548 |
| 12209 | 13615 | 14642 | 16017 | 16836 | 18623 |
| 20294 | 21292 | 23606 | 24602 | 26404 | 28039 |
| 29464 | 30130 | 31452 | 33097 | 34306 | 36384 |
| 38099 | 39652 | 41329 | 42816 | 44312 | 46358 |
| 48225 | 50730 | 53232 | 54709 | 60068 | 62294 |
| 64822 | 66590 | 67696 | 70442 | 72252 | 74595 |
| 76790 | 78101 | 79728 | 80682 | 82106 | 83609 |
| 85486 | 87580 | 89097 | 90059 | 92059 | 93392 |
| 94370 | 95180 | 96092 | 96843 | 98942 | 99957 |
| 101403 | 103244 | 105332 | 106834 | 108111 | 109480 |
| 380 | 1823 | 3098 | 4103 | 5081 | 7356 |
| 8716 | 11344 | 12612 | 13743 | 15042 | 16079 |
| 17035 | 18733 | 20396 | 21438 | 23613 | 24614 |
| 26512 | 28081 | 29642 | 30150 | 31491 | 33210 |
| 34334 | 36432 | 38103 | 39864 | 41877 | 43123 |
| 44370 | 46495 | 48273 | 50782 | 53515 | 54909 |
| 60102 | 62640 | 65233 | 67030 | 68205 | 70456 |
| 72594 | 74986 | 77210 | 78752 | 79744 | 80760 |
| 82193 | 83623 | 85496 | 87593 | 89358 | 90560 |
| 92164 | 93429 | 94389 | 95384 | 96191 | 96950 |
| 99200 | 99974 | 101479 | 103269 | 105361 | 106844 |
| 108125 | 109492 | 390 | 2048 | 3100 | 4245 |
| 5420 | 7649 | 9197 | 11352 | 12773 | 13801 |
| 15240 | 16090 | 17233 | 19498 | 20421 | 21832 |
| 23735 | 24885 | 26517 | 28322 | 29655 | 30238 |
| 31646 | 33321 | 34376 | 37129 | 38611 | 40032 |
| 41915 | 43132 | 44535 | 46531 | 48467 | 50904 |
| 54222 | 54989 | 60487 | 63374 | 65532 | 67044 |
| 68557 | 70601 | 72608 | 75019 | 77317 | 78762 |
| 79825 | 80786 | 82564 | 83875 | 85606 | 88527 |
| 89489 | 90800 | 92381 | 93505 | 94412 | 95500 |
| 96346 | 97028 | 99258 | 100592 | 101550 | 103963 |
| 105690 | 107069 | 108396 | 109494 | 607 | 2065 |
| 3119 | 4308 | 5496 | 7839 | 9213 | 11421 |
| 12867 | 13852 | 15335 | 16301 | 17435 | 19741 |
| 20583 | 22510 | 24021 | 24953 | 26991 | 28680 |
| 29723 | 30395 | 31695 | 33561 | 34524 | 37227 |
| 38726 | 40086 | 42003 | 43165 | 44840 | 46574 |
| 49359 | 51059 | 54308 | 55024 | 61117 | 63762 |
| 65676 | 67106 | 68679 | 70768 | 73442 | 75115 |
| 77391 | 78804 | 79861 | 80829 | 82947 | 84231 |
| 85705 | 88541 | 89503 | 90997 | 92395 | 93724 |
| 94417 | 95514 | 96392 | 97072 | 99283 | 100660 |
| 101738 | 104040 | 105702 | 107093 | 108480 | 109508 |
| 656 | 2130 | 3133 | 4313 | 5525 | 8264 |
| 9753 | 11460 | 13263 | 14150 | 15434 | 16383 |
| 17555 | 19805 | 20650 | 22563 | 24182 | 25331 |
| 27084 | 28819 | 29726 | 30440 | 31818 | 34003 |
| 34737 | 37304 | 38763 | 40320 | 42007 | 43207 |
| 45889 | 47026 | 49379 | 51192 | 54312 | 55032 |
| 61315 | 64198 | 65890 | 67215 | 68798 | 70861 |
| 73872 | 75882 | 77529 | 78902 | 79984 | 80859 |
| 83074 | 84347 | 85850 | 88602 | 89517 | 91275 |
| 92408 | 94131 | 94431 | 95528 | 96422 | 97145 |
| 99292 | 100817 | 101858 | 104293 | 105804 | 107263 |
| 108649 | 109700 | — | — | — | — |

Il rimborso delle obbligazioni estratte sopra indicate sarà effettuato a far tempo dal 1° febbraio 1930 presso la Banca Commerciale Italiana contro presentazione dei relativi titoli di Serie M. D. e C. muniti della cedola n. 3 e seguenti rispettivamente in dollari 1000, dollari 500, dollari 100, al cambio fisso di L. 19 per dollaro, stabilito dalle condizioni di emissione.

Pure a tale data si farà luogo al pagamento della cedola n. 2 per interessi semestrali maturati al 1° febbraio 1930 per l'ammontare in dollari espresso sulla cedola al cambio nella suesposta misura.

(Avviso n. 6586).

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.